

Articolo 57 - Regolamento di Attuazione (Art. 23 Cod. Str.)

- 1.** L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 , unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
- 2.** La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:
 - a)** che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b)** che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c)** che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - d)** che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e)** che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
- 3.** La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
 - a)** che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
 - b)** che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
 - c)** che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
- 4.** L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
 - a)** che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1 ;
 - b)** che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a tre metri quadrati;
 - c)** che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1 /6 della superficie;
 - d)** che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e)** che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
- 5.** In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo né disegni confondibili con i simboli segnaletici, regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
- 6.** All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
- 7.** Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del Codice.